

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2170 del 16/04/2024
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO AREA A VERDE, PARCHEGGIO, STRADA PRIVATA SUL FIUME SAVIO IN LOCALITA' BIVIO MONTEGELLI IN COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE (FC) RICHIEDENTE: SOGLIANO AMBIENTE TRASPORTI - PROCEDIMENTO FC04T0044
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2296 del 16/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sedici APRILE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA
DEMANIALE AD USO AREA A VERDE, PARCHEGGIO, STRADA PRIVATA SUL FIUME
SAVIO IN LOCALITA' BIVIO MONTEGELLI IN COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
(FC) RICHIEDENTE: SOGLIANO AMBIENTE TRASPORTI - PROCEDIMENTO
FC04T0044**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 1/01/2023 e sino al 31/10/2023;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 27/2024 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/03/2024, sino al 31/05/2024;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;

RICHIAMATA:

- la determinazione del responsabile dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia della regione Emilia-Romagna DET-AMB-2018-5016 del 02/10/2018, con la quale è stata rilasciata fino al 31/12/2023 alla Ditta SOGLIANO AMBIENTE TRASPORTI S.R.L. (C.F./P.I. 03308750409), la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico sul corso d'acqua fiume Savio, in località Bivio Montegelli nel Comune di Sogliano al Rubicone (FC), da utilizzare per mq. 5.400 a verde aziendale, per mq. 9.586 come parcheggio dell'azienda e di mq. 1.300 a strada ad uso privato (Lunghezza km 0,02), per una superficie complessiva di mq. 16.286, individuata al Comune Sogliano al Rubicone (FC), foglio 8 fronte mappali 66, 121, 114, 254, 256, 348, 347 e 231 di detto comune - Pratica FC04T0044;

VISTA:

- l'istanza di rinnovo senza modifiche pervenuta il 13/07/2023 con protocollo n. PG/2023/122405, con cui la Ditta SOGLIANO AMBIENTE TRASPORTI S.R.L. (C.F./P.I. 03308750409), con sede legale in comune di Sogliano al Rubicone (FC), ha richiesto il rinnovo della concessione senza modifiche per l'occupazione di un'area del demanio idrico sul corso d'acqua fiume Savio in località Bivio Montegelli nel Comune di Sogliano al Rubicone (FC), da utilizzare per mq. 5.400 a verde aziendale, per mq. 9.586 come parcheggio dell'azienda e di mq. 1.300 a strada ad uso privato (Lunghezza km 0,02), per una superficie complessiva di mq. 16.286, individuata al Comune Sogliano al Rubicone (FC), foglio 8 fronte mappali 66, 121, 114, 254, 256, 348, 347 e 231 di detto comune - **Pratica FC04T0044**;
- la nota acquisita al protocollo Arpae PG/2024/52317, con cui il Comune di Sogliano al Rubicone ha trasmesso gli atti di approvazione relativi al procedimento unico "*Opere pubbliche in variante al Piano Urbanistico Attuativo (PUA) – Area 4 –Bivio Montegelli della scheda specifica del Piano Operativo Comunale (POC) Vigente*" e la Determina di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria art. 14 c.2 L. 241/90 e s.m.i. - Forma semplificata, modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis L.241/90, disponendo **la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.**
- la nota acquisita al protocollo PG/2024/55813 del 25/03/2024, con cui il comune di Sogliano al Rubicone ha evidenziato che la tavola particellare di esproprio presenta l'interferenza con un'area complessiva di mq 332,00 (area per viabilità per mq. 197,00 e area a verde per mq. 135,00) sull'area demaniale rilasciata in concessione al Sig ZANETTI GIOVANNI (C.F. ZNTGNN73S22C573B) con Determinazione n. 5487 del 07/04/2016 dal Servizio Tecnico Bacino Romagna, ubicata al foglio 8 fronte mappale 348 del comune di Sogliano al Rubicone.
- **la comunicazione di diniego parziale, trasmessa con PG/2024/0058190 del 27/03/2024,** all'istanza pervenuta con nota del 20/12/2022 e acquisita al protocollo PG/2022/194922, per il

rinnovo senza modifiche della concessione di area demaniale rilasciata con Determinazione n. 5487 del 07/04/2016 dal Servizio Tecnico Bacino Romagna al Sig. ZANETTI GIOVANNI (C.F. ZNTGNN73S22C573B), che comporta la riduzione, conseguentemente, dell'occupazione di area demaniale concessa (**relativamente alla porzione di area destinata a viabilità e verde per una superficie complessiva di mq. 332,00**) e la concessione della stessa porzione di area demaniale alla Ditta SOGLIANO AMBIENTE TRASPORTI S.R.L. (C.F./P.I. 03308750409), con sede legale in comune di Sogliano al Rubicone (FC) quale ditta esecutrice dei lavori previsti nel "*Piano Urbanistico Attuativo (PUA) – Area 4 –Bivio Montegelli*";

- l'assenza di osservazioni da parte del Sig. ZANETTI GIOVANNI entro i tempi previsti dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che con protocollo PG/2024/68421 del 12/04/2024 è stata acquisita la documentazione antimafia;

VERIFICATO: che il richiedente ha versato i canoni annui per il periodo di validità della concessione n. DET-AMB-2018-5016 del 02/10/2018 così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 251 del 13/09/2023 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che con comunicazione di avvio del procedimento trasmessa con PG/2023/0174212 in data 13/10/2023 è stata comunicata la sospensione dei procedimenti amministrativi così come specificato all'art. 4 comma 1 del D.L. 61 del 01/06/2023, come convertito con legge 100/2023 "*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*" stabilisce che "(...) Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, ... sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque

denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data (...)”;

- che con nota del 13/10/2023 PG/2023/174263, integrata con nota del 18/03/2024 PG/2024/51502, è stato richiesto all'Ufficio Territoriale di Cesena dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile il rilascio di nulla osta idraulico;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota Prot. 18/03/2024.0017850 del 18/03/2024, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2024/51669 in pari data, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto, in cui è stata acquisita *“la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria del Comune di Sogliano Prot. n° 12970 del 23/11/2023 finalizzata all'approvazione del progetto definitivo del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) – Area 4– Bivio Montegelli in cui sono recepite le prescrizioni dell'Ufficio Territoriale rilasciate con nota Prot. 29/07/2022.0040000.U”*;
- che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2024/68421 del 12/04/2024;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 13/07/2023, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;

CONSIDERATO:

- che il **canone annuale** dovuto, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e s.m.i. e dalla DGR n. 1717/2021, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, è stato rideterminato per

l'annualità 2024 in € **26.490,17** (euro ventiseimilaquattrocentonovanta/17) per anno solare, come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento;

- che, in base al punto n. 11 della Delibera della Giunta Regionale relativa alla disciplina dei canoni n. 1717 del 28/10/2021 (contenente le disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizioni per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali), *“qualora l'applicazione dei criteri e dei coefficienti determini uno scostamento pari o superiore al 50% in aumento rispetto al canone fissato per il 2021, si continui ad applicare la disciplina previgente per un periodo transitorio pari a tre anni”*;
- che quindi, ai sensi della DGR n. 1717/2021, per l'anno **2024** si applica il canone di € **11.791,99** (importo del canone determinato con determinazione n. DET-AMB-2018-5016 del 02/10/2018 e rivalutato secondo indice Istat);
- che dal **2025** l'importo del canone è pari a € **26.490,17 (ventiseimilaquattrocentonovanta/17)** ricalcolato con indice Istat;
- che il concessionario non ha versato adeguamenti Istat per le annualità 2019/2021 e in data 11/04/2024 ha provveduto al versamento del conguaglio dei canoni;
- ha già versato come deposito cauzionale la somma complessiva di € 10.478,52 in data 23/02/2009 e 21/09/2018 e che ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 è stato integrato con un importo pari ad € **16.011,65** in data 11/04/2024 per adeguarlo al canone annuale al fine di costituire un deposito complessivo pari a € **26.490,17** ;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare il rinnovo della concessione per una durata non superiore ad anni 6 a

decorrere dalla data di scadenza della determina n. DET-AMB-2018-5016 del 02/10/2018, ovvero fino al 31/12/2029;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Est, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare alla Ditta SOGLIANO AMBIENTE TRASPORTI SRL (C.F./P.I. 03308750409), con sede legale in comune di Sogliano al Rubicone (FC), il rinnovo con variante in aumento della concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico sul corso d'acqua fiume Savio in località Bivio Montegelli nel Comune di Sogliano al Rubicone (FC), da utilizzare per mq. 5.535 a verde aziendale, per mq. 9.586 come parcheggio dell'azienda e di mq. 1.497 per strada ad uso privato (Lunghezza circa km 0,18), individuata nel Comune di Sogliano al Rubicone (FC), foglio 8 fronte mappali 66, 121, 114, 254, 256, 348, 347 e 231 di detto comune. Tale area è identificata nella Tavola 7 allegata alla determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria del Comune di Sogliano Prot. n° 12970 del 23/11/2023 finalizzata all'approvazione del progetto definitivo del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) – Area 4– Bivio Montegelli e al presente atto - codice pratica FC04T0044;
2. di rilasciare il rinnovo della concessione richiesta dalla data di scadenza della concessione determina n. DET-AMB-2018-5016 del 02/10/2018, ovvero fino al **31/12/2029**;
3. di stabilire, ai sensi del comma 11 della DGR n.1717/2021, il canone annuo in:
 - **€ 11.791,99** (importo del canone determinato con determinazione n. DET-AMB-2018-5016 del 02/10/2018) per l'anno **2024**;

- **€ 26.490,17 (ventiseimilaquattrocentonovanta/17)** rivalutato con Indice Istat a partire dall'anno **2025**;

4. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di **€ 26,490,17** versato dal richiedente per un importo di € 10.478,52 in data 23/02/2009 e 21/09/2018 e integrato di € 16.011,65 in data 11/04/2024, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti ai sensi dell'Art. 8 della L.R. 2/2015. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
5. di stabilire che il canone annuo deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
6. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
7. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
8. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
9. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota Prot. 18/03/2024.0017850.U del 18/03/2024, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2024/51669 del 18/03/2024;
10. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
11. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
12. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta

- esplicitamente dal concessionario;
13. il presente provvedimento deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131;
 14. deve essere inoltrato alla Struttura scrivente tramite PEC all'indirizzo aofc@cert.arpa.emr.it una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
 15. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
 16. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
 17. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica e dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

dott.ssa Tamara Mordenti

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata a SOGLIANO AMBIENTE TRASPORTI S.R.L. (C.F./P.I. 03308750409), con sede legale in comune di Sogliano al Rubicone (FC) - codice pratica **FC04T0044**.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area del demanio idrico sul corso d'acqua fiume Savio in località Bivio Montegelli nel Comune di Sogliano al Rubicone (FC), da utilizzare per mq. 5.535 a verde aziendale, per mq. 9.586 come parcheggio dell'azienda e di mq. 1.497 per strada ad uso privato (Lunghezza circa km 0,18), individuata al Comune Sogliano al Rubicone (FC), foglio 8 fronte mappali 66, 121, 114, 254, 256, 348, 347 e 231 di detto comune. Tale area è identificata nella Tavola 7 allegata alla determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria del Comune di Sogliano Prot. n° 12970 del 23/11/2023 finalizzata all'approvazione del progetto definitivo del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) – Area 4– Bivio Montegelli ed al presente atto.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di scadenza della concessione atto n. DET-AMB-2018-5016 del 02/10/2018 e avrà durata sino al **31/12/2029**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
2. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € **26.490,17**

- (ventiseimilaquattrocentonovanta/17)** per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
3. Ai sensi del comma 11 della DGR n.1717/2021 il canone annuo per l'anno 2024 è pari ad € **11.791,99**.
 4. Dall'anno 2025 l'importo del canone è pari a € 26.490,17 (ventiseimilaquattrocentonovanta/17) da adeguare con indice Istat;
 5. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
 6. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad € **26.490,17 (ventiseimilaquattrocentonovanta/17)**.
 7. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi

incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni

demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

A) La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con nota Prot. 18/03/2024.0017850.U del 18/03/2024 di seguito ed integralmente riportate:

“Omissis ..

- 1. la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
- 2. é onere del concessionario fornire esatte informazioni tecniche attinenti alla richiesta di concessione, comprese la determinazione della superficie demaniale, la caratterizzazione delle opere insistenti nell'area demaniale d'interesse, il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;*
- 3. Prima dell'occupazione effettiva dell'area demaniale concessa mediante la realizzazione delle opere di urbanizzazione rappresentate nella documentazione integrativa acquisita al Prot. 08/03/2024.0015268.E, il concessionario dovrà presentare il “Progetto Esecutivo del Piano dell'Insediamento Produttivo” completo**

di tutti gli elaborati grafici necessari a permettere allo scrivente Servizio l'espressione di una preventiva autorizzazione idraulica e di eventuali ulteriori condizioni che si rendessero necessarie;

4. *L'area medesima dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere, che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque. Analogamente il concessionario dovrà provvedere all'allontanamento dei materiali eventualmente trasportati e depositati dalle piene del fiume.*
5. *La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di concessione sono a carico del concessionario. Gli sterpi, gli arbusti, i canneti, le piante arboree ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche, dovranno essere estirpati dal concessionario.*
6. *I tagli manutentori di vegetazione nell'ambito fluviale, e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo il periodo dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno (DGR n.1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta dall'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE);*
7. *È vietato effettuare qualsiasi stoccaggio di qualsiasi materiale; analogamente è proibito gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali.*
8. *L'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio.*
9. *Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Ufficio*

Territoriale Forlì-Cesena.

10. *Il Richiedente dovrà realizzare le opere necessarie per la condotta delle acque meteoriche in modo da evitare ristagni, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali.*

CONDIZIONI GENERALI

11. *È compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.*
12. *La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e a questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente.*
13. *Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*
14. *L'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area concessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle*

opere di difesa idraulica.

15. *Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.*
16. *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale oggetto di concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena.*
17. *L' Ufficio Territoriale Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*
18. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.*

...omissis”

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. il mancato pagamento di due annualità di canone;
- d. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.